



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO
DIREZIONE URBANISTICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE
VIA MEUCCI N° 4


VARIANTE PARZIALE N. 222 AL P.R.G.

(AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.)

Classificazione idrogeomorfologica aree di cui alla D.C.C. n. 147 del 12/4/2006 e Convenzione ARPA dell'8/11/2010: strada del Mainero n. 80, via Domus Aurea (corso Chieri n. 178), strada val Pattonera n. 260, strada val Pattonera n. 117, strada val Pattonera nn. 117-131 e viale Thovez n. 11

Circoscrizioni Amministrative n° 7 (Aurora - Vanchiglia - Sassi - Madonna del Pilone) e n° 8 (San Salvario - Cavoretto - Borgo Po)

APPROVAZIONE



SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

Torino, marzo 2013

Osservazioni e controdeduzioni Variante n. 222 Classificazione idrogeomorfologica aree di cui alla D.C.C. n. 147 del 12/4/2006 e Convenzione ARPA dell'8/11/2010: strada del Mainero n. 80, via Domus Aurea (corso Chieri n. 178), strada val Pattonera n. 260, strada val Pattonera n. 117, strada val Pattonera nn. 117-131 e viale Thovez n. 11

Osservazioni pervenute:

in data 2/3/2012

- 1) Sig.ra Rastelli Anna Maria (n. prot. 715);
- 2) Sig. Gabba Aldo (n. prot. 713);
- 3) Associazioni Pro natura Torino, Italia Nostra e Legambiente (n. prot. 714);

in data 5/3/2012

- 4) Avv. Arneodo Pietro, in qualità di procuratore della Soc. Semplice MARBI 90 (n. prot. 728).

Premesso in linea generale che, come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento di variante :

- la variante 222 conclude l'iter relativo alla classificazione idrogeomorfologica di alcune aree collinari, avviato con la Variante n. 100 al P.R.G., redatta ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R.56/77 e s.m.i. – Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 /05/1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico – P.A.I., adottata nel 2006 ed approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27 ottobre 2008. *“I casi esaminati fanno riferimento a 7 osservazioni (nn. 1, 2, 15, 26, 45, 46, 47) e il diniego del loro recepimento è sostanzialmente riconducibile alla incongruenza della perimetrazione proposta per l'area e/o a proposte di inserimento delle aree in sottoclassi non appropriate ai sensi della normativa di settore”*. Inoltre provvede alla parziale revisione di un'ulteriore area sulla base delle verifiche effettuate dal Settore Geologico Regionale;

si relaziona quanto segue.

Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni

1) Sig.ra Rastelli Anna Maria

L'osservazione è presentata anche in nome e per conto della s.a.s. Immobiliare Fara di Rastelli Andrea e C., proprietaria degli immobili siti in Torino, Viale XXV Aprile 132.

Il provvedimento di variante in oggetto non modifica la classe di pericolosità geologica delle aree per le quali la sig.ra Rastelli aveva già presentato osservazioni al Progetto Preliminare della Variante n.100. L'osservazione era la n. 1 ed è citata all'interno del provvedimento della variante n. 222.

Quanto deliberato è grave e li danneggia in quanto, benché nella dichiarazione dei Geologi del 19 maggio 2009 i loro immobili fossero stati classificati in una classe di minor rischio, la variante non li ha presi in considerazione.

Controdeduzione

Va innanzitutto premesso che l'osservazione n. 1 era già stata presentata dal Sig. Andrea Rastelli, in qualità di “comproprietario” dell'immobile sito in Viale XXV Aprile n. 132 in data 21 aprile 2005 e che la relazione tecnica in allegato alla suddetta osservazione è stata

redatta dall'Ingegnere Felice Lafranceschina e dall'Architetto Mario Scaroina entrambi dello Studio Eudomos Associati.

Come riferito nella relazione illustrativa del provvedimento in oggetto, *“I proprietari delle aree interessate sono stati quindi convocati, unitamente ai professionisti di fiducia”*. In tale sede ha partecipato, tra gli altri, il professionista incaricato dal Sig. Andrea Rastelli, Ing. Lafranceschina. *“In tale sede i consulenti della Città, già redattori degli studi idrogeologici per la variante n° 100, hanno anticipato le integrazioni da produrre al fine degli approfondimenti da effettuare, per procedere nell'istruttoria della eventuale variante. Solo sei proprietari hanno successivamente provveduto a inoltrare le integrazioni richieste, che sono quindi state sottoposte agli esperti della Città”*. Tra i sei casi summenzionati rientra anche quello del Sig. Andrea Rastelli, in quanto l'Ing. Lafranceschina ha prodotto l'integrazione suddetta.

“Con nota del 19 maggio 2009 gli esperti di fiducia della Città, hanno comunicato che, sulla scorta delle integrazioni prodotte e dei sopralluoghi effettuati congiuntamente ai professionisti incaricati dalle proprietà, è corretto procedere alla parziale riclassificazione delle sei aree, così come rimodulate in base agli approfondimenti effettuati”. In tale nota, come citato nelle osservazioni della Sig.ra Anna Maria Rastelli, il caso in esame era stato riclassificato in una classe geologica di minor rischio.

Tuttavia, come illustrato nella citata relazione della variante, poiché il provvedimento stesso necessitava l'attivazione del processo di valutazione preventiva per l'eventuale assoggettamento alla valutazione ambientale, *“a tal scopo i proprietari, confermando l'interesse a procedere, hanno prodotto la relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS. Pertanto il presente provvedimento riguarda le aree per le quali è stata presentata tutta la documentazione tecnica necessaria alla definizione del presente provvedimento e per le quali è pervenuto il parere tecnico favorevole da parte degli esperti redattori degli studi idrogeologici per conto della Città o da parte del Settore Geologico Regionale”*.

E' proprio in questa fase che il Sig. Andrea Rastelli, per tramite del suo professionista incaricato, ha rinunciato a proseguire nell'iter del provvedimento di variante in quanto non ha presentato il necessario documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS, asserendo che il proprietario non fosse interessato (cfr. mail del Ing. Lafranceschina del 21 settembre 2010, prot. 4888. Tit 06, Cl. 001, Fac. 3 del 22/11/2010).

Inoltre, con nota del 11/11/2010 (prot. 4687, Tit. 06, Cl.001, Fasc. 3), l'Ufficio competente comunicava al Sig. Andrea Rastelli e, per conoscenza, al professionista incaricato Ing. Lafranceschina che, durante l'incontro del 23 luglio 2010 - nel quale, insieme agli altri professionisti incaricati, era stato convocato per illustrare lo stato di definizione del provvedimento in oggetto e non aveva partecipato - era evidenziata la necessità di produrre, da parte dei privati proponenti, a corredo della variante in predisposizione, la relazione di verifica per l'assoggettabilità a VAS. Nella nota si specificava inoltre che la suddetta relazione, consegnata il 29 ottobre 2010 dai professionisti incaricati dalle altre proprietà interessate, non contemplava l'area di proprietà del Sig. Andrea Rastelli e si invitava, pertanto, a produrre analogo documento entro 15 giorni dal ricevimento della nota stessa, specificando che *“in assenza dello stesso l'area di viale XXV Aprile n. 132 dovrà essere stralciata dalla predisponenda variante”*. Conseguentemente, gli uffici, non avendo mai ricevuto riscontro, hanno proceduto alla definizione della variante escludendo dalle modifiche l'immobile in oggetto.

L'osservazione, pertanto, non è accolta.

2) Signor Gabba Aldo

- a) chiede le motivazioni per le quali le osservazioni alla variante 100 non sono state trattate in quel contesto;
- b) c), d) effettua supposizioni e deduzioni, sostenendo che la variante in oggetto sia incostituzionale e manifestamente illegittima in quanto non tratta tutti nello stesso modo. Contesta, inoltre, che si sia comunque controdedotto alle osservazioni pervenute fuori termine.

Controdeduzione

- a) Come esplicitato nella relazione illustrativa del provvedimento in oggetto, con l'adozione del Progetto Definitivo della Variante 100, avvenuta in data 12 aprile 2006 (D.C.C. n. mecc. 2006-02894/009), si è contestualmente controdedotto alle 47 osservazioni avanzate al Progetto Preliminare, adottato con D.C.C. 149 del 10 ottobre 2005; tali osservazioni, al fine di garantire criteri uniformi di valutazione, sono state suddivise in due categorie in relazione alle questioni sollevate ed alle caratteristiche delle aree: osservazioni di carattere generale e osservazioni di carattere puntuale.

Come previsto nella narrativa della Deliberazione di adozione del Progetto Definitivo, definitivamente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 21-9903 del 27 ottobre 2008: *“Le osservazioni sono state accolte quando le indagini di maggior dettaglio prodotte a supporto dell'osservazione sono state ritenute sufficientemente documentate e condivisibili sotto il profilo tecnico e nei casi in cui si siano riscontrate, anche tramite sopralluoghi, situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti e tali condizioni devono riguardare l'intera area oggetto di osservazione. Non è stato pertanto possibile accogliere le osservazioni relative alla classificazione di porzioni di territorio collinare riferite a lotti estesi, caratterizzati da una situazione di stabilità non omogenea e/o con caratteristiche non attribuibili alla sottoclasse richiesta anche se fondate su riscontri affidabili. In questi casi, sulla base di ulteriori approfondimenti, si valuterà l'adozione di specifica variante urbanistica.”*

Pertanto, come si evince da quanto sopra riportato, gli esperti geologi redattori degli studi a supporto della variante idrogeologica n. 100 al P.R.G. avevano già individuato, tra quelle respinte, le osservazioni che necessitavano di approfondimenti e/o di semplici ripermetrazioni in quanto, come spiegato nella relazione suddetta, *“i casi esaminati fanno riferimento a 7 osservazioni (nn. 1, 2, 15, 26, 45, 46, 47) e il diniego del loro recepimento è sostanzialmente riconducibile alla incongruenza della perimetrazione proposta per l'area e/o a proposte di inserimento delle aree in sottoclassi non appropriate ai sensi della normativa di settore”*.

- b), c), d) le supposizioni e le deduzioni del Signor Gabba non sono pertinenti e, pertanto, non possono essere oggetto di controdeduzione.

Per i contenuti si rimanda, in ogni caso, alle controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Sig.ra Rastelli sopra esposte.

In relazione alla supposta illegittimità, si specifica che tutte le controdeduzioni alle singole osservazioni presentate al Progetto Preliminare della variante n. 100 sono state approvate in fase di adozione del Progetto Definitivo della stessa variante con la deliberazione sopra citata.

Infine, in relazione alle osservazioni pervenute fuori termine, si segnala che l'Amministrazione, avendone legittima facoltà, ha altresì ritenuto di valutare le osservazioni che, pur presentate fuori dai termini, sono comunque pervenute in un periodo accettabile.

L'osservazione, pertanto, non è accolta.

3) Osservazione congiunta di Pro natura Torino, Italia Nostra e Legambiente.

Gli osservanti rilevano i seguenti profili di illegittimità.

1. I presupposti della variante 222

1.1 Gli osservanti contestano che nella deliberazione di adozione della var. 222 si affermi che con il medesimo provvedimento si conclude l'iter di approvazione della variante 100. Nella narrativa della suddetta deliberazione si motivava che, in fase di adozione della variante idrogeologica n. 100, non erano state accolte alcune osservazioni per le quali si sarebbe valutata l'adozione di specifica variante; tale valutazione sospensiva è stata suffragata dalla Regione Piemonte in sede di approvazione.

Gli osservanti sostengono che la deliberazione regionale di approvazione della var. 100 non poteva contenere alcuna "valutazione sospensiva". Peraltro le NUEA di PRG consentono di modificare la classificazione solo per le classi cosiddette di "monitoraggio".

1.2 Nella deliberazione di adozione della var. 222 si afferma che, successivamente all'adozione della var. 100, gli uffici, con l'ausilio degli esperti incaricati, hanno riesaminato le suddette osservazioni e richiesto le integrazioni necessarie.

Il "riesame" di alcune osservazioni non trova riscontro in alcuna procedura di adozione e approvazione di variante di adeguamento al PAI; gli osservanti chiedono, pertanto, a quale titolo, con quale forma ("pubblica?") e quando siano state richieste le cosiddette "integrazioni necessarie".

1.3 Gli osservanti lamentano che nel provvedimento non vi è traccia della documentazione di integrazione presentata e che l'unico documento che sosterebbe dal punto di vista tecnico-amministrativo il provvedimento è la dichiarazione dei geologi del 19 maggio 2009, ritenuta datata in quanto, nel frattempo, erano intervenuti precisi indirizzi della Regione Piemonte cui debbono attenersi i Comuni per la modifica del quadro del dissesto, anche successivamente all'avvenuto adeguamento del PRG al PAI (DGR 7 aprile 2011 n. 31-1844). Tale D.G.R. prevede che i Comuni già adeguati al P.A.I., che intendano modificare le aree esistenti o proporre di nuove, procedano tramite variante strutturale ai sensi della L.R.1/2007 ad inviare gli elaborati (di cui al comma 9 dell'art. 31 ter della L.U.R.), prima dell'adozione preliminare, alla Direzione regionale "Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia montana e foreste". Pertanto, gli osservanti sostengono che si sarebbe dovuto procedere con provvedimento di variante strutturale e non parziale, come invece è avvenuto.

2. "Osservazioni relative alle aree interessate dalla variante 222"

2.1 Tre dei sette casi contemplati dalla variante 222 fanno riferimento ad osservazioni presentate "fuori termine", rispetto a quanto stabilito in sede di adozione del progetto preliminare della variante 100;

inoltre, talune osservazioni, rigettate con la deliberazione di adozione del progetto definitivo n. 147 del 12/04/2006, sono state poi riprese in considerazione senza dare una convincente motivazione.

2.2 Gli osservanti constatano che, nella narrativa del provvedimento, siano presi in considerazione 7 casi mentre; nella parte dispositiva, un caso, l'osservaz. n. 1 di Viale XXV Aprile n. 132 venga "dimenticata".

2.3 Gli osservanti sostengono che, per giustificare le scelte della var. 222, sia stata intrapresa una "irrituale" procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.

3. "Vincoli e norme della strumentazione sovraordinata"

Gli osservanti rilevano che la var. 222 non cita l'intervenuta approvazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) approvato in data 21/7/2011 e rammentano che l'art. 50 delle Norme del PTCP prescrive che i Comuni devono

confrontarsi con gli elaborati del Piano. Osservano, inoltre, che le aree di Strada Val Pattonera 117 e 117-131 sono interessate da un fenomeno di frana attiva che non è stata considerata dai tecnici nella nota del 19 maggio 2009 in quanto – sostengono gli osservanti - non erano ancora disponibili gli elaborati del PTCP.

4. “Area di Viale Thovez 11”

Gli osservanti rilevano che a supporto della modifica della classe di rischio dell’area di Viale Thovez (var. 222) vi sia il parere del Settore Regionale di prevenzione del Rischio geologico del 29/12/2010. A tal proposito gli osservanti lamentano che:

- non sono stati allegati alla var. 222 gli approfondimenti citati nel parere regionale;
- non è stato valutato, nel parere regionale, il rilevante aumento del carico antropico derivante dalla variante n. 165 che aveva precedentemente mutato la destinazione urbanistica della suddetta area di Viale Thovez.

Infine gli osservanti sostengono che la “copertura” per la modifica dell’area di Viale Thovez sarebbe costituita dalla Convenzione tra la Città di Torino e ARPA (dell’8/11/2010) in materia idrogeologica finalizzata alle modifiche di sottoclassi di rischio a fronte di istanza di privati.

5. “Necessità della variante strutturale”

Gli osservanti ritengono che la necessità di procedere con variante strutturale, già illustrata in parte al precedente punto 1 delle osservazioni, è dimostrata anche dall’Allegato B delle NUEA di PRG vigente, in quanto solo per le Sottoclassi IIIa1 (C) e IIIb1 (C) è prevista la modifica con variante parziale, a seguito di apposite indagini.

Gli osservanti pertanto richiedono la revoca della variante n. 222, inviando le osservazioni per conoscenza a Regione Piemonte e Provincia.

Controdeduzione

- 1.1** I contenuti e le motivazioni per procedere alle valutazioni successive sono parte integrante della variante n. 100 approvata il 27 ottobre 2008 con D.G.R. n. 21-9903, come illustrato peraltro anche nella relazione della variante n. 222 in oggetto. Nella fase di controdeduzioni della var. 100 non erano state accolte 7 osservazioni in quanto si riscontrava una mera incongruenza della perimetrazione proposta e/o proposte di inserimento in sottoclassi non appropriate ai sensi della normativa di settore.
- 1.2** Le controdeduzioni alle osservazioni al Progetto Preliminare della variante 100 sono state pubblicate, come previsto dalla vigente normativa, nella fase di adozione del Progetto Definitivo della variante 100 e in quella sede, come sopra illustrato, sono stati individuati i casi che necessitavano di approfondimenti. Le successive integrazioni necessarie, riferite esclusivamente ai casi suddetti, sono state pertanto richieste sulla base dello svolgimento dell’ordinaria attività istruttoria.
- 1.3** Il PRG di Torino ha adeguato con la variante n. 100 l’apparato normativo in recepimento del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) delineando, tra l’altro, il quadro del dissesto su tutto il territorio comunale.
La variante n. 222 non modifica il quadro del dissesto e, pertanto, non risulta essere soggetta alla procedura citata.
- 2.1** Nel pieno esercizio delle proprie facoltà, l’Amministrazione ha scelto di valutare altresì le osservazioni fuori termine, comprese pertanto anche quelle presentate da

Associazioni, Enti (Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Parco fluviale del Po Torinese ecc...).

2.2 Si rimanda alla controdeduzione relativa alle osservazioni della Sig.ra Rastelli Anna Maria.

2.3 Trattasi di variante parziale redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 LUR, pertanto sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, i cui esiti sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 16/03/2011 di esclusione dal processo di VAS. Nell'ambito di tale procedura la Provincia, con nota del 31.01.2011, prot. 90265, suggeriva "...all'Autorità Competente (A.C.) di valutare l'esclusione a priori della variante dal processo di valutazione ambientale (VAS), qualora a seguito di tale analisi amministrativa/procedurale l'A.C. determinasse comunque la necessità della preventiva procedura di verifica; si ritiene che tale Variante non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.lgs 152/2006 e smi, fatti salvi i dovuti approfondimenti ai sensi della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.).".

3. In data 20 marzo 2012, con Deliberazione Protocollo: 215 – 7882/2012, la Giunta Provinciale di Torino ha dichiarato la Variante parziale n. 222 incompatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ("PTC2"), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, precisando che la stessa variante si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2", immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 769 del 24 luglio 2012 (mecc. n. 2012 – 04085/009), esecutiva in data 7 agosto 2012, la Città approvava le controdeduzioni al suddetto parere di incompatibilità recependo le indicazioni formulate dalla Provincia di Torino. Con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 754 – 32895 2012 dell'11 settembre 2012 (allegato n. 8), la Provincia di Torino pronunciava il definitivo parere favorevole, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, sui contenuti della Variante parziale n. 222 al P.R.G..

L'osservazione viene pertanto accolta.

4. La citata Convenzione tra Città e ARPA, sottoscritta in data 8 novembre 2010, prima dell'adozione della variante parziale n. 222, prevedeva espressamente, lo svolgimento a cura dell'ARPA delle "Verifiche di coerenza tra Pianificazione e Prevenzione territoriale del rischio geologico" i cui esiti, per l'area di viale Thovez n. 11, sono agli atti della Direzione Urbanistica.

La variante n. 222 non modifica la destinazione urbanistica di alcuna area esaminata e pertanto, in tal senso, non incide sul carico antropico.

5 A questo riguardo si è già controdedotto al punto 1.

4) Avv. Arneodo, procuratore Soc. Semplice Marbi 90

La variante n. 222 non ha modificato le classi di rischio idrogeomorfologico delle seguenti aree: Catasto Terreni di Torino, Foglio 1414, mappali n.ri 276-277 e 278, di proprietà della S.S. Marbi 90 nonostante la relazione tecnica del geologo dr. Mauro Mulè del 19/12/2005, allegata all'Osservazione 1 della variante n. 100 al P.R.G. presentata il 21/12/2005.

I signori Andrea Rastelli e Margherita Faga, che avevano presentato in tale data l'osservazione, sono promissari venditori nei confronti della Società Marbi 90 che chiede, pertanto, di includere nella variante n. 222 anche le aree suddette.

Controdeduzione

Si rimanda integralmente ai contenuti della controdeduzione all'osservazione della Sig.ra Rastelli Anna Maria - relativa all'Osservazione n. 1 alla variante n. 100 di P.R.G. presentata dal Sig. Andrea Rastelli in qualità di "comproprietario" dell'immobile sito in Viale XXV Aprile n. 132 in data 21 aprile 2005 - trattandosi della stessa area.

L'osservazione, pertanto, non è accolta.